

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE «LOVE MY WAY»

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE, PRINCIPI E FINALITA'

- 1 Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata «LOVE MY WAY», di seguito nominata "Associazione". L'Associazione è senza finalità di lucro e si occupa di portare avanti attività e promozione sociale su tematiche riguardanti i diritti civili, principalmente legate all'ambito LGBTIQ*.
- 2 La sede sociale dell'Associazione è in Firenze, Via Ghibellina 40/r. Il cambio della sede sociale, purché entro i confini del Comune di Firenze, non necessita di revisione statutaria.
- 3 L'Associazione si conforma al dettato della Costituzione italiana, in particolar modo all'articolo terzo, comma secondo: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."*
- 4 L'Associazione opera nel Comune di Firenze e nelle zone limitrofe, entro i confini della Regione Toscana. Può comunque appoggiare e partecipare a manifestazioni, eventi o campagne nazionali o internazionali.
- 5 I principi su cui si fonda l'associazione sono:
 - a il rispetto reciproco personale e l'uguaglianza;
 - b l'autodeterminazione come unico determinante della propria identità;
 - c la promozione e il rispetto dei diritti umani e civili;
 - d i diritti e le necessità delle persone LGBTIQ*;
 - e il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione;
 - f la libertà di culto;
 - g la difesa dell'ambiente e degli animali;
 - h il contrasto alla marginalità sociale;
 - i la laicità e il rispetto della Costituzione italiana;
- 6 Le finalità dell'Associazione sono:
 - a la costruzione di spazi di incontro, di accoglienza, di studio, approfondimento e di socialità sicuri;
 - b l'attivismo LGBTIQ* e transfemminista;
 - c la promozione di un pensiero critico sulla sessualità;
 - d il dialogo tra credenti e non credenti circa il tema della sessualità;
 - e l'informazione e la promozione dei principi di cui al comma quattro del presente articolo tramite attività educative e formative, formali o informali, rivolte alla cittadinanza e alle scuole;
 - f il contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone LGBTIQ* attraverso azioni pubbliche e politiche, progetti, promozione di strutture e infrastrutture anche in collaborazione con altre associazioni o istituzioni territoriali;
 - g la promozione della messa in atto di buone pratiche verso le persone LGBTIQ* nelle sedi istituzionali;
 - h la cancellazione dello stigma verso le persone sieropositive e il loro benessere sanitario, sociale e psicologico;
 - i l'assistenza e l'accoglienza verso i migranti LGBTIQ* e non;

7 L'Associazione intende promuovere i principi del comma cinque e le finalità del comma sei attraverso attività di interesse generale di cui all'5 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e, in particolare, quelle di cui alla lettera i), aventi ad oggetto *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale"* e di quelle di cui alla lettera w), aventi in oggetto: *"la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici"*, nonché della *"promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco"*.

L'Associazione intende altresì perseguire i suddetti principi e finalità tramite attività quali, a mero titolo esemplificativo:

- a organizzazione di incontri, conferenze, manifestazioni musicali e ricreative di varia tipologia, tavole rotonde, discussioni on-line;
 - b proiezione di filmati e film;
 - c organizzazione di raccolte alimentari volte all'aiuto delle fasce economicamente più deboli e al contrasto delle marginalità sociali;
 - d organizzazione di eventi di collaborazione e scambio socio-culturali mirate al rafforzamento dell'identità europea ed alla crescita delle competenze personali;
 - e assistenza ai/alle detenuti* LGBTQIA* secondo le norme dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni e integrazioni);
 - f attività sportive di sostegno alle marginalità sociali;
 - g raccolte fondi per specifici progetti;
 - h gruppi di sostegno per sieropositivi, migranti e per altre marginalità sociali;
 - i costituzione di uno spazio protetto di socialità prevalentemente rivolto alle persone LGBTQIA* in cui sia possibile offrire e vendere alimenti e bevande anche liquorose con somministrazione sul posto ai sensi dell'art. 4 DPR n. 633 del 1972 e degli art. 143 e 148 DPR n. 917 del 1986 oltre che delle normative statali e regionali in materia sanitaria e di somministrazione di alcolici;
 - j sportelli psicologici e di consulenza legale per persone LGBTQIA*;
 - k altre modalità non previste dal presente Statuto ma in armonia con i principi e le finalità dell'Associazione.
- 8 L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e imiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
- 9 A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi Associazione «LOVE MY WAY» APS oppure Associazione «LOVE MY WAY» associazione di promozione sociale. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

- 1 L'adesione all'associazione è individuale ed è aperta a tutte le persone che ne condividano principi e finalità e si realizza iscrivendosi all'Associazione con le modalità di cui al successivo comma. Nel presente Statuto le persone iscritte all'associazione sono indicate con il termine di soci*.
- 2 Le modalità di iscrizione sono definite dal "Regolamento per l'adesione" che viene approvato dall'Assemblea Costituente ed esposto dopo ogni modifica all'Assemblea dei/ delle soci* dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Assemblea procede poi alla votazione, a maggioranza assoluta dei presenti, delle modifiche proposte.
- 3 Le quote sociali sono stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci* nell'ultima assemblea annuale prima dell'anno solare in cui viene applicata la quota.

- 4 Non è possibile l'adesione collettiva all'associazione. Gruppi, associazioni esterne, enti di culto o partiti possono manifestare il proprio sostegno all'associazione e la propria adesione ai principi, alle finalità e all'azione della stessa, tuttavia «LOVE MY WAY» resta apartitica e indipendente da qualsiasi altro soggetto.
- 5 Ogni soci* ha il diritto di partecipare e di contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione secondo i principi indicati dal primo articolo del presente Statuto.
- 6 L'adesione dei/delle soci* all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda si può ricorrere alle procedure espresse dall'articolo 12 comma 7 del presente Statuto appellandosi al Collegio dei Revisori.
- 7 La qualifica di soci* si perde per decesso, recesso o espulsione. Per recedere dall'Associazione è necessaria una lettera indirizzata al Consiglio Direttivo che ne prende atto nella prima riunione utile.
- 8 Il/la soci* ha il diritto di prendere parte alle deliberazioni e alle votazioni secondo le norme contenute in questo Statuto. Ha il dovere di essere leale ai principi e alle finalità dell'Associazione e di prendere parte alle attività sociali secondo le proprie possibilità vigilando sul corretto funzionamento dell'Associazione stessa.
- 9 Il Consiglio Direttivo può nominare soci* onorar* persone che si siano distinte nei principi e nelle finalità del presente Statuto. Tale nomina dura 5 anni, ed è rinnovabile. E' assimilabile a quella di soci* ordinari* tranne che per l'elettorato passivo ed attivo nelle cariche sociali e nelle votazioni assembleari.

ARTICOLO 3 - DENOMINAZIONE E SIMBOLO

- 1 «LOVE MY WAY» è la denominazione dell'Associazione e il suo simbolo è formato da un cerchio recante la scritta "LOVE MY WAY". Il cerchio presenta i colori delle seguenti bandiere della comunità LGBTIQA*: Arcobaleno (rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, con aggiunta di marrone e nero in rispetto della comunità afrodiscendente), bisessuale (magenta, viola e blu), pansessuale (magenta giallo e azzurro) asessuale (nero, grigio, bianco e viola) transgender (azzurro, rosa, bianco, rosa, azzurro) ed intersex (giallo con un cerchio viola nel mezzo).
- 2 Esso può essere utilizzato esclusivamente dalla suddetta associazione. L'uso del nome e del simbolo è perciò precluso a qualsiasi soggetto esterno, salvo autorizzazione scritta del Presidente o di un/una Vice-Presidente/i o Amministratore/ice – Tesorier*

ARTICOLO 4 – GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei/delle soci*;
- il Consiglio Direttivo;
- il Coordinamento;
- il/la Presidente;
- il/i/* Vicepresidenti/e/*;
- il/la Amministratore/ice– Tesorier*;
- il/la Segretario/a/*;
- il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 5 – L'ASSEMBLEA DEI/DELLE SOCI*

- 1 L'Assemblea dei/delle soci* è formata dagli/dalle iscritti* all'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali e senza pendenze disciplinari.

- 2 L'Assemblea dei/delle soci* è l'organo dell'Associazione a cui spettano le proposte di indirizzo, coerentemente con i principi e le finalità di cui all'articolo 1. Essa vigila sulla corretta applicazione dello Statuto da parte degli organi sociali.
- 3 L'Assemblea dei/delle soci* deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno con cadenza semestrale, salvo il diritto di essere riunita in via straordinaria da un decimo dei/delle soci* per modifiche del presente Statuto o per scioglimento dell'Associazione.
- 4 L'Ordine del Giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo, sentito il Coordinamento, oppure nella mozione di un decimo dei/delle soci* per la convocazione straordinaria, che va depositata presso il Consiglio Direttivo. Dal deposito della mozione con le firme dei/delle soci* il Consiglio Direttivo deve tassativamente convocare l'Assemblea entro trenta giorni.
- 5 La convocazione dell'Assemblea e il suo ordine del giorno deve essere comunicato almeno dieci giorni prima della data della convocazione attraverso posta elettronica e/o comunicazione pubblicata sul sito e/o canali web dell'Associazione.
- 6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente vicari* oppure da altro membro designato del Direttivo. Il/la Segretari*, o in sua assenza, il/la Amministratore/ice – Tesorier* oppure altro membro del Direttivo verbalizza lo svolgimento.
- 7 L'Assemblea è legalmente costituita in presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci* in prima convocazione e qualsiasi sia il loro numero in seconda convocazione.
- 8 Ove non sia diversamente previsto dal presente Statuto, l'Assemblea vota a maggioranza semplice dei presenti. Ciascun Associat* ha un voto (art. 24, comma 2, CTS). Ciascun associat* può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associat* mediante delega scritta. Ciascun Associat* può rappresentare sino ad un massimo di 2 Associat*.
- 9 L'Assemblea:
- a indirizza gli altri organi sociali circa la modalità di espletare le finalità sociali;
 - b approva, nella sua prima seduta annuale, i bilanci sociali e la relazione morale del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta delle persone presenti; elegge il/la Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
 - d può approvare una mozione di sfiducia verso il/la Presidente, verso i componenti del Consiglio Direttivo individualmente o il Consiglio Direttivo nella sua totalità su mozione scritta, motivata e firmata da almeno un quinto dei soc* e depositata presso il/la Segretari* o, in sua vece, presso il/la Amministratore/ice - Tesorier*. Dal momento del deposito il Consiglio Direttivo deve tassativamente convocare l'Assemblea dei/delle soci* entro trenta giorni allegando il testo della mozione all'ordine del giorno assembleare.
 - e può deferire il/la Presidente o un membro del Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori per la valutazione di irregolarità amministrative su iniziativa di almeno un quinto dei/delle soci*, comprese deleghe, e a maggioranza assoluta;
 - f decide avverso i ricorsi circa i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Revisori a maggioranza assoluta dei presenti, comprese deleghe;
 - h approva o respinge la mozione di sfiducia avverso il Collegio dei Revisori o un* su* membr*, con una maggioranza dei due terzi.
 - i decide circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze previste dagli articoli 16 e 18 del presente Statuto.

ARTICOLO 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 Il Consiglio Direttivo è eletto ogni cinque anni dall'Assemblea dei/delle soci*a scrutinio segreto. Esso svolge le funzioni di organo amministrativo ai sensi del codice civile e della normativa vigente. Esso è composto da un minimo di quattro a un massimo di otto soci* maggiorenni. L'Assemblea dei/delle soci* vota a maggioranza assoluta il numero dei membri del Consiglio Direttivo contestualmente all'elezione di quest'ultimo e risultano elett* i/le soci* aventi a scrutinio segreto il maggior numero di voti fino al completamento del numero stabilito. Non sono ammesse liste di elezione, il voto è singolo e non trasferibile, eccetto le deleghe al voto in Assemblea previste dal presente Statuto.

- 2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri e a maggioranza assoluta, il/la Amministratore/ice - Tesorier* e il/la Segretari*. Non vi sono limiti di rielezione a queste cariche, nell'ambito del mandato del Consiglio. Può attribuire deleghe specifiche non previste dal presente Statuto tra i propri membri e tra altri soci non eletti.
- 3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente, che lo presiede e ne fa parte, almeno una volta ogni sessanta giorni. Il Presidente può delegare un altro membro del Direttivo a presiedere il Consiglio Direttivo in sua vece. Sono autorizzate le riunioni telematiche purché la modalità sia prevista dalla convocazione che deve essere inviata via posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione con allegato l'ordine del giorno. Possono, all'unanimità dei membri, essere convocate riunioni di emergenza senza il preavviso dei sette giorni.
- 4 Dei lavori del Consiglio Direttivo è data pubblicità attraverso i canali web dell'Associazione e/o altre modalità di comunicazione.
- 5 Il/la Segretari* dell'Associazione o, in sua assenza, il/la Amministratore/ice - Tesoriere, redige i verbali.
- 6 Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri, computato anche il/la Presidente. Coloro che fanno parte del Coordinamento possono assistere ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma con diritto di parola. I membri del Consiglio Direttivo possono tuttavia votare, a maggioranza assoluta dei propri membri, di discutere in via riservata, ossia con esclusione dei membri del Coordinamento, nei casi in cui oggetto dell'ordine del giorno e/o la discussione riguardi la disciplina. Il Consiglio Direttivo e il Coordinamento possono essere convocati nel corso della stessa giornata.
- 7 Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano ed è responsabile, anche legalmente, degli atti emessi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (art. 26, comma 7, CTS);
- 8 Gli atti emessi dal Consiglio Direttivo, come tutti gli atti sociali, salvo quelli del Collegio dei Revisori, devono essere controfirmati dal/dalla Amministratore/ice Tesorier* che ne attesta la legittimità nei confronti del presente Statuto e dell'ordinamento giuridico.
- 9 Il Consiglio Direttivo:
 - a esegue i mandati dell'Assemblea dei/delle soci*,
 - b approva in via preventiva i bilanci sociali predisposti dal/dalla Amministratore - Tesoriere;
 - c ha potere amministrativo sulle attività sociali che vengono realizzate dal Coordinamento;
 - d redige la relazione morale annuale;
 - e discute e applica le sanzioni disciplinari;
 - f approva o respinge le richieste di iscrizione entro i termini previsti dall'articolo 2 del presente Statuto.
 - g elegge al proprio interno il/la Amministratore - Tesoriere e il/la Segretari*.
- 10 Se un membro del Consiglio Direttivo si dimette, decede o decade per incompatibilità, il Consiglio Direttivo convoca entro trenta giorni l'Assemblea dei/delle soci* per la surrogazione. Il membro subentrante avrà come termine di mandato quello residuo del Consiglio Direttivo nel suo insieme. Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo si dimette, decade il Consiglio nella sua collegialità e il Presidente. Si procede a nuove elezioni generali in Assemblea mentre i dimissionari provvedono all'ordinaria amministrazione.
- 11 Non vi sono limiti di rielezione per il Consiglio Direttivo.
- 12 Il Consiglio Direttivo, con deliberazione all'unanimità, può proporre all'Assemblea l'entrata di un nuovo membro nel Consiglio Direttivo in modo da migliorare le proprie funzioni, purché nel limite di membri previsti dal presente Statuto, e/o, comunque, sostituire i membri dimissionari e/o espulsi e/o sospesi e/o deceduti. Tale ampliamento può essere accolto dalla Assemblea a maggioranza semplice. In caso di accoglimento di detta proposta le modalità di elezione del/dei nuovi membri sono le medesime previste dal presente Statuto e il/la/i subentrant* avrà/avranno come termine di mandato quello residuo del Consiglio Direttivo nel suo insieme.

ARTICOLO 7 – IL COORDINAMENTO

- 1 Il Coordinamento è l'organo di organizzazione dell'Associazione ed agisce nell'ambito delle decisioni programmatiche e strategiche, rispettando le indicazioni dell'Assemblea dei/delle soci*, seguendo i principi fondanti dell'Associazione descritti nell'articolo 1 del presente Statuto e organizza le attività sociali rispettando i limiti amministrativi posti dal Consiglio Direttivo.
- 2 Il Coordinamento è formato da:
 - a soci* fondatori/fondatrici comparenti nell'Atto Costitutivo dell'Associazione, salvo rinuncia;
 - b il/la Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
 - c responsabili di gruppi e/o progetti;
 - d soci* volontari*, iscritti* da almeno sei mesi, che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo.
- 3 Qualsiasi soci* maggiorenne, con la disponibilità di adoperarsi estensivamente per le finalità e le attività sociali, può far parte del Coordinamento e l'allargamento del presente organo non richiede conferma assembleare. Il/la Presidente si fa carico di portare al Coordinamento tutte le richieste di adesione allo stesso e depositarle al Consiglio Direttivo, le quali devono essere approvate dal Coordinamento a maggioranza dei tre quinti.
- 4 Il Coordinamento delibera in merito alla revoca della presenza dei componenti al proprio interno con la medesima maggioranza stabilita per la loro adesione, tranne che per i membri di diritto, stabiliti alle lettere a) e b) del comma secondo del presente articolo che possono essere espulsi dall'organismo solo per indegnità stabilita dal Collegio dei Revisori.
- 5 Il Coordinamento ha facoltà di proporre la modifica dei regolamenti interni, che vanno poi ratificati dall'Assemblea dei/delle soci*.
- 6 Il Coordinamento ha la facoltà di invitare alle proprie riunioni ospiti ed esperti nelle materie oggetto di discussione i quali partecipano ai lavori dell'organo senza diritto di voto.
- 7 Tutti i/le soci* hanno il diritto di partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Coordinamento, tranne che esso non decida, a maggioranza dei tre quinti, di procedere con seduta a porte chiuse.
- 8 Il Coordinamento ha inoltre facoltà di istituire gruppi di lavoro temporanei su tematiche inerenti a quelle espresse nel presente statuto per una data finalità, delegando ai membri la loro organizzazione e l'eventuale invito di esterni.
- 9 Il Coordinamento può essere convocato dal Presidente, dal/dall*/dai VicePresidente/i, dall'Amministratore/ice - Tesorier* o su iniziativa di almeno un terzo dei propri membri, con la cadenza minima di una volta ogni sei mesi.
- 10 Poiché i processi di carattere decisionale del Coordinamento siano validi, è necessaria la presenza di almeno un* tra Presidente, Vice-Presidente/i, Amministratore/ice – Tesorier* e della maggioranza assoluta dei membri.
- 11 Un/a soci* che non si presenti a quattro riunioni consecutive decade dal Coordinamento, salvo i membri di diritto previsti alle lettere a) e b) del secondo comma, ma potrà esserne riammess* con le medesime modalità già descritte al terzo comma del presente articolo. Altresì un/a soci* che decade dal Coordinamento per rinuncia potrà essere riammess* con le medesime modalità già descritte terzo comma del presente articolo.

ARTICOLO 8 – IL/LA/* PRESIDENTE

- 1 Il/la/* Presidente svolge funzioni di garanzia ed è il/la/* legale rappresentante dell'Associazione, nomina il/la/* Vice Presidente*, coordina i lavori del Consiglio Direttivo, del Coordinamento e dell'Assemblea dei/delle soci* e rappresenta l'Associazione presso soggetti terzi.
- 2 Può essere elett* Presidente qualsiasi soci* maggiorenne dell'associazione.

- 3 Il/la/* Presidente viene eletto/a/* dall'Assemblea dei soci* a maggioranza assoluta dei presenti e con voto segreto. Nel caso che, dopo la terza votazione, nessun candidato/a/* abbia raggiunto questa maggioranza si realizza il ballottaggio tra i/le due soci* più votat* nel turno precedente. Nell'evenienza di un pareggio, risulta elett* il/la candidat* con più anzianità associativa. In caso di ulteriore pareggio, viene elett* il/la soci* più anzian* d'età.
- 4 Non può ricoprire la carica di Presidente chi è nominat* in cariche istituzionali elettive, fatte salve quelle circoscrizionali o quelle esterne al territorio ove l'Associazione opera, chi è Presidente o coordinator* di partiti politici, associazioni politiche e sindacali. La carica di Presidente è altresì incompatibile con altre cariche dentro l'Associazione.
- 5 La carica di Presidente ha la durata di cinque anni, salvo dimissioni, decesso o incapacità.
- 6 Si può essere elett* Presidente una sola volta consecutiva, con l'eccezione di mandati non conclusi. In qualsiasi caso non è possibile essere Presidente per più di 12 anni consecutivamente.
- 7 In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni il/la/* Vice-Presidente vicari* o l'Amministratore/ice - Tesorier*. Entro trenta giorni dalla cessazione anticipata deve essere convocata l'Assemblea dei soci* per l'elezione del/I* nuov* Presidente secondo le modalità previste dal terzo comma del presente articolo.
- 8 Il/la/* Presidente può richiedere, in via eccezionale e con motivazione scritta e firmata, la rimozione dal Consiglio Direttivo di un proprio membro al Collegio dei Revisori, che approva o respinge, con motivazione scritta, entro 15 giorni dalla richiesta, sulla base dei principi e delle finalità indicate nel presente Statuto e con riguardo ai doveri gravanti su ciascun soci* come indicato al successive art. 12.

ARTICOLO 9 – IL/LA/* VICEPRESIDENT*

- 1 Il/la/* Vicepresidente svolge tutte le funzioni del/la/* Presidente in assenza di ess*, e rappresenta anch'egli/ell* legalmente l'associazione su delega del/della/ * Presidente. In presenza di più Vicepresidenti/e/* il/la/* Presidente nomina un/a/* Vicepresidente vicario/ a/*.
- 2 Il/la/* Vicepresidente/i è/sono nominat* dal/la Presidente, scegliendo tra i membri del Consiglio Direttivo.
- 3 Per il/gli/le Vicepresidenti/e/* valgono le stesse incompatibilità del Presidente. La durata del mandato del Vicepresidente è equivalente a quella del Presidente.
- 4 In caso di cessazione anticipata della carica, entro trenta giorni, deve essere indicato un* nuov* vicepresidente dal/la Presidente, scegliendo tra i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – IL/LA/* AMMINISTRATORE/ICE - TESORIER*

- 1 Il/la/* Amministratore/ice - Tesorier* è elett* dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- 2 La carica di Amministratore/ice - Tesorier* è rinnovabile secondo le modalità esposte nel presente Statuto.
- 3 Il/la/* Amministratore/ice – Tesoriere è il/la/* responsabile dell'amministrazione dei fondi e dei beni dell'associazione, della sua contabilità, dei rapporti con fornitori e con il locatore della sede sociale ed agisce secondo le indicazioni dell'Assemblea dei soci* e del Consiglio Direttivo.
- 4 Il/la/* Amministratore/ice - Tesorier* ha la firma, congiuntamente al/la Presidente, del o dei conti correnti dell'Associazione.
- 5 Il/la/* Amministratore/ice - Tesorier* è incaricat* di tenere i registri economici dell'Associazione e di garantire il buon funzionamento amministrativo dell'Associazione stessa, coadiuvato dal/dalla Segretario/a/* che ne è subordinato e ne segue le indicazioni.
- 6 Il/la/* Amministratore/ice - Tesorier* controfirma tutti gli atti sociali, salvo quelli del Collegio dei Revisori, attestandone la legittimità nei confronti del presente Statuto e dell'ordinamento giuridico italiano.
- 7 Il/la/* Amministratore/ice – Tesorier* può essere delegato dal/la Presidente ad assumere alcune funzioni non previste dal presente Statuto, sempre nei termini di esso.

- 8 E' possibile per il/la/* Amministratore/ice - Tesorier* avvalersi di un collaboratore di fiducia che l* coadiuvi e/o, con delega speciale scritta, lo sostituisca per lo svolgimento di specifici incarichi. Questo collaboratore può anche essere esterno al Consiglio Direttivo ed ha un rapporto fiduciario verso il/la/* Amministratore/ice - Tesorier*. Nel caso non ne sia membro, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 11 – IL/LA/* SEGRETARI*

- 1 Il/la/* Segretari* è elett* dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- 2 La carica di Segretari* è rinnovabile secondo le modalità espresse nel presente Statuto.
- 3 Il/la/* Segretari* è incaricat* della redazione dei verbali sociali, della tenuta dei registri dei/ delle soci* e di garantire, sotto le direttive e la supervisione del/la Amministratore/ice Tesorier*, il buon funzionamento amministrativo dell'Associazione.
- 4 Il/la/* Segretari* cura inoltre la conservazione e la corrispondenza dell'Archivio sociale.
- 5 Il/la/* Segretari* può coadiuvare i lavori del/della Amministratore/ice Tesorier* nelle modalità previste all'articolo 10 comma 8 del presente Statuto.
- 6 Nel Consiglio Direttivo può essere nominat* più di un/a Segretari*.

ARTICOLO 12 – DIRITTI E DOVERI DEI/DELLE SOCI*

- 1 Tutt* i/le soci* hanno il dovere di
 - 1.a osservare le norme e i principi espressi nel presente Statuto e nei regolamenti emanati dagli organi competenti dell'associazione;
 - 1.b comportarsi con correttezza e buona fede nei rapporti con il/gli/l* altr* soc*;
 - 1.c non ostacolare il corretto funzionamento degli organi e delle funzioni dell'Associazione;
 - 1.d pagare la quota associativa al momento della ratifica dell'iscrizione o del rinnovo da parte del Consiglio Direttivo;
 - 1.e rispettare l'Associazione anche al di fuori delle sue attività.
- 2 Qualunque soci* venga meno ai doveri espressi nel comma 1 del presente articolo può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari secondo le modalità espresse dal presente Statuto.
- 3 Tutt* i/le soci* hanno il diritto di
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere elett* negli stessi;
 - b) esaminare il bilancio e i libri sociali;
 - c) essere informat* circa le attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d) frequentare i locali dell'Associazione;
 - e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione e collaborare per l'organizzazione e le decisioni circa le stesse.

ARTICOLO 13 – LA DISCIPLINA

- 1 I provvedimenti disciplinari sono adottati individualmente nel caso un/a soci* compia azioni o esprima pubblicamente opinioni che sono esplicitamente contrarie ai principi e alle finalità dell'Associazione, ovvero che aderisca a organizzazioni con principi e finalità gravemente incompatibili con quelle sociali ovvero che aderisca a organizzazioni proibite dalla Costituzione / o comunque nei casi in cui un* soci* contravvenga ai doveri di cui all'art. 12 del presente Statuto.
- 2 I provvedimenti disciplinari sono:
 - a il richiamo verbale;

- b l'ammonizione scritta;
 - c la sospensione dai diritti di soci* per un periodo dai tre ai dodici mesi;
 - d d) l'espulsione.
- 3 Il richiamo verbale è fatto informalmente dal Presidente o da uno o più membri del Consiglio Direttivo. Deve comunque essere annotato nei verbali del Consiglio Direttivo.
- 4 L'ammonizione scritta è inviata con raccomandata a/r o PEC al/alla soci* dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori, con le contestazioni delle azioni ed opinioni contrarie ai principi e alle finalità sociali. Se entro trenta giorni il soci* non ha rettificato il suo comportamento secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, esso può procedere al deferimento dello stesso al Collegio dei Revisori per la sospensione o l'espulsione.
- 5 La sospensione del/della soci* per un periodo dai tre ai dodici mesi e l'espulsione sono sanzioni comminate dal Collegio dei Revisori secondo le modalità del presente Statuto a maggioranza dei componenti previa memoria scritta difensiva e audizione del/della soci* deferit*.
- 6 Il/la soci* sospes* o espuls* può appellarsi all'Assemblea dei/delle soci* entro trenta giorni dalla decisione del Collegio dei Revisori. Essa va convocata entro i seguenti sessanta giorni e decide secondo le modalità della lettera f) del settimo comma dell'articolo cinque del presente Statuto.
- 7 Per le controversie tra due o più soci* che non coinvolgano ciò che è espresso dal primo comma del presente articolo, essi sono invitati a una mediazione amichevole con il/la Presidente o un membro del Consiglio Direttivo ma possono richiedere la mediazione del Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

- 1 Il Collegio dei Revisori è eletto, con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, ogni cinque anni dall'Assemblea dei/delle soci*. E' composto da tre persone, tra cui un/una Presidente, rieleggibili senza limite di mandati. I suoi componenti sono da scegliere tra i/le soc* che hanno competenze giuridiche, amministrative, economiche e associative. Il Presidente, Il/i/ la Vicepresidente o il/la Amministratore/ice - Tesorier* possono indicare all'Assemblea uno o più nomi per l'elezione.
- 2 Il Collegio dei Revisori controlla la buona conduzione amministrativa dell'Associazione, revisiona e controlla i bilanci e vigila sul rispetto dello Statuto e dei principi contenuti in esso.
- 2 Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del proprio Presidente per il controllo dei bilanci.
- 3 Il Collegio dei Revisori giudica sui deferimenti disciplinari conferiti dal Consiglio Direttivo o dal/dalla Presidente con facoltà di procedere a sospensione o ad espulsione del/della soci* previa memoria scritta difensiva e audizione del soci* deferito.
- 4 Il Collegio dei Revisori può essere chiamato alla mediazione tra due o più soci per controversie che non siano relative al primo comma dell'articolo 12 del presente Statuto.
- 5 Se un membro del Collegio dei Revisori si dimette, decede o decade per inabilità, il Consiglio Direttivo convoca entro trenta giorni l'Assemblea dei/delle soci* per la surrogazione secondo le modalità di elezione espresse nel comma 1 del presente articolo. Il membro subentrante avrà come il termine di mandato quello residuo del Collegio dei Revisori nel suo insieme.
- 6 Il Collegio dei Revisori può deliberare provvedimenti previsti dal presente Statuto a qualsiasi membro dell'Associazione, compresi coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo. In qualsiasi caso il/la Soci* coinvolt* può ricorrere ad una difesa scritta e orale presso l'Assemblea.
- 7 I membri del Collegio dei Revisori non possono essere rimossi o essere sottoposti a provvedimenti disciplinari Essi incarnano i principi dell'Associazione. Il loro operato può essere messo in discussione soltanto dall'Assemblea, secondo le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 15 – FINANZIAMENTO

Costituiscono fonte di finanziamento per l'associazione:

- a il pagamento della quota di iscrizione annuale;

- b donazioni e lasciti testamentari;
- c altre modalità non previste dal presente Statuto, secondo i termini di legge e i principi e le finalità dell'Associazione.
- d L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori/ici/* ed il pubblico.

ARTICOLO 16 - MODIFICHE STATUTARIE

- 1 L'Assemblea dei/delle soci* può dare mandato al Consiglio Direttivo di elaborare modifiche ed integrazioni allo Statuto proposte all'interno della stessa Assemblea. Le proposte così elaborate devono essere approvate in via definitiva da una successiva Assemblea dei/delle soci* con la maggioranza dei due terzi dei presenti, comprese deleghe.
- 2 Il Consiglio Direttivo deve inviare a tutt* i/le soci* lo Statuto, con allegate le modifiche proposte, almeno sette giorni prima dell'Assemblea tramite posta elettronica e pubblicarlo nei canali web dell'Associazione.

ARTICOLO 17 – UTILI, BENI, BILANCI, CONVENZIONI E DIPENDENTI

- 1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- 2 I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e benimobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.
- 3 Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primogennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo su proposta del/della Tesorier* e viene approvato dall'Assemblea secondo le disposizioni dell'articolo 5 del presente Statuto e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il trenta giugno di ogni anno.
- 4 Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
- 5 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/dalla Presidente dell'associazione, quale su* legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.
- 6 L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 18 - DURATA E SCIoglimento

- 1 La durata dell'Associazione è illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dalla legge. In tal caso, il procedimento descritto al secondo comma del presente articolo non è da ritenersi necessario.
- 2 Lo scioglimento dell'Associazione viene proposto su iniziativa di almeno un quinto dei/delle soci* iscritti* nell'Assemblea, viene elaborato dal Consiglio Direttivo, sentito il Coordinamento, e votato nella successiva Assemblea, convocata entro trenta giorni dalla precedente, con la maggioranza dei due terzi dei/delle soci* regolarmente iscritti* al momento della proposta.
- 3 In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE

- 1 L'Atto Costitutivo dell'Associazione indica il/la Presidente e il Consiglio Direttivo per il primo mandato.
- 2 Il Presidente e il/la/i Vice-Presidente/i hanno il compito di avviare la campagna di adesione all'Associazione e definire il Coordinamento.
- 3 Per il primo anno dalla registrazione del presente Statuto, in deroga all'articolo 7 comma due e tre del presente Statuto, qualsiasi membro può proporre la propria adesione al Coordinamento.
- 4 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
- 5 Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.